ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimenti di Lecco e Sondrio

Osservazioni sulla verifica di assoggettabilità alla VAS delle proposte varianti al PGT del Comune di Chiavenna.

Dall'esame del Rapporto Preliminare, a firma dell'Arch. Silvano Molinetti, risulta che le varianti urbanistiche proposte non sono tali da comportare effetti sull'ambiente significativamente diversi rispetto a quanto si avrebbe dalla attuazione delle previsioni del PGT vigente.

Tuttavia, per quanto concerne la proposta modifica n. 36, tesa a prevedere la realizzazione di un campo di calcio in prossimità del cimitero di Uschione, si osserva che nessuna opera edilizia potrà essere prevista a distanza inferiore di 50 m. dall'impianto cimiteriale, infatti tale distanza minima è inderogabile ai sensi dell'art. 338 del RD 1265/34, come da ultimo modificato dall'art. 28 della L. 166/02, giusti gli ultimi due capoversi del punto 1.1 della sentenza della Cassazione n. 18900/2008.
Al riguardo, si ritiene che la Legge statale sopraccitata debba prevalere anche sulle disposizioni con essa contrastanti e meno restrittive previste al 3° comma dell'art. 8, del R.R. n. 6/04, come mod. dall'art. 1 del R.R. n. 1/07.

A titolo collaborativo, si sottolinea che le riduzioni indicate sulle tavole del PGT, sia vigente che in variante, non possono prevalere sul vincolo della distanza di 200 m., previsto ope legis, e sono quindi "illegittime" (vedi sentenze del CdS: n. 6547/2009 - punto 3; n. 1645/11 - punti 3.1 e 7.2; n. 5571/13 - punto 2.2), per contro eventuali nuove riduzioni possono essere deliberate di volta in volta dal Consiglio Comunale, solo per dare esecuzione a singole opere o ad interventi urbanistici di carattere pubblico, con esclusione degli interventi privati (vedi sentenze della Cassazione n. 8626/09 e del CdS n. 1593/06 e n. 3410/14), che siano motivati da ragioni d'interesse pubblico di rilevanza almeno pari a quelle poste alla base del vincolo cimiteriale e che siano valutati in concorrenza con l'interesse della corretta utilizzazione della fascia di rispetto, dal punto di vista sanitario ed ambientale, quindi previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA, ai sensi del combinato disposto del comma 3, dell'art. 8, del RR n. 1/07 e dal nuovo 5° comma dell'art. 338 del RD 1265/34.

Pur non conoscendo l'iter istruttorio seguito in passato per ottenere le riduzioni delle distanze di rispetto dei cimiteri di Chiavenna, si ritiene che le riduzioni stesse (eventualmente decretate dal Prefetto per gravi e giustificati motivi o deliberate dall'ASL per l'ampliamento del cimitero), non possono avere carattere definitivo ed essere utilizzate per realizzare interventi diversi rispetto a quelli che sono stati alla base degli originari provvedimenti di riduzione, giusta la sentenza del CdS sez. V n. 4574/2000.

Conseguentemente, per evitare fraintendimenti sulla edificabilità dei suoli in prossimità dei cimiteri comunali e per consentire un loro futuro ampliamento, si dovrebbe cogliere l'occasione della variante in esame per riportare sulle tavole del PGT il vincolo d'inedificabilità di 200 m. dagli impianti cimiteriali e non le fasce di rispetto eventualmente ridotte con Provvedimenti Prefettizi o dell'ex USSL/ASL, ovvero con pregresse previsioni del PRG o del PGT, ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 28, comma 1, lett. a) della L. 166/02 (vedi sentenze del CdS: n. 6547/2009 - punto 3; n. 1645/11- punti di diritto 3.1 e 7.2; n. 5571/13 - punto di diritto 2.2; n. 3410/2014, nonché le considerazioni di cui al punto 2.2 della sentenza del TAR Campania n. 15615/07 ed il parere dell'Area legislativa della Regione Lazio n. 184453 in data 05/07/2013).

Da ultimo, si coglie occasione per invitare il Comune di Chiavenna a predisporre il Piano Cimiteriale ed a trasmetterlo ad ARPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del R.R. n. 6/04.

Il Responsabile dell'Istruttoria (Arch. Dino Valmadre)	Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Rosa Valsecchi)